



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA L.R. 3/2009 RECANTE
“DISPOSIZIONI REGIONALI SUI BANDI RELATIVI A FINANZIAMENTI
IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE UNITARIA”

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 14 luglio 2020

*Si assegna il numero 15
della serie delle leggi regionali
dell'anno 2020*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009)

1. La previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria), non opera per l'anno 2020 esclusivamente per i bandi e i finanziamenti per contrastare la crisi economica derivante dall'emergenza COVID - 19.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 20 luglio 2020

SANTELLI